



GIOVANI SÌ



Regione Toscana



ALLEGATO A)

**REGIONE TOSCANA
SETTORE LAVORO**

**AVVISO PUBBLICO
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
AI DATORI DI LAVORO PRIVATI
A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE
PER GLI ANNI 2018-2020
ANNUALITA' 2020**

Indice

PREMESSA	3
Art. 1 FINALITÀ GENERALI	4
Art. 2 RISORSE FINANZIARIE	5
Art. 3 SOGGETTI BENEFICIARI	6
Art. 4 AREE TERRITORIALI DI INTERVENTO	7
Art. 5 SOGGETTI DESTINATARI	9
Art. 6 TIPOLOGIA E MISURA DEI CONTRIBUTI	10
Art. 7 REGIME DI AIUTO E CUMULABILITÀ DEI CONTRIBUTI	12
Art. 8 CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO	13
Art. 9 CONTENUTI DELLA DOMANDA E ALLEGATI	14
Art. 10 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	16
Art. 11 MOTIVI DI NON AMMISSIBILITÀ '	19
Art. 12 AMMISSIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO	20
Art. 13 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI	21
Art. 14 OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO	21
Art. 15 CONTROLLI	22
Art. 16 REVOCA DEL CONTRIBUTO	22
Art. 17 SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE	25
ART. 18 INFORMAZIONI SULL'AVVISO E CONTATTI	26
Art. 19 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	27
Art. 20 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI	27
Art. 21 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	28
Nota di approfondimento	28

PREMESSA

La Regione Toscana adotta il presente Avviso in coerenza con:

- il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1303/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda, in particolare al capo I, le modalità per la gestione dei contributi dei programmi;
- il Regolamento (CE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
- la Legge 08/11/1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali";
- la Legge 12/03/1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- il Decreto Legislativo n. 150 del 14/09/2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- la Legge Regionale del 02/04/2009, n.16 "Cittadinanza di genere" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" ed il relativo Regolamento di esecuzione, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 47/R, del 04/08/2003 e ss.mm.ii.;
- il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 approvato dal Consiglio Regionale il 15/03/2017 con risoluzione n. 47;

- il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) per l'anno 2020, di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 54 del 31/07/2019 e la successiva Nota di aggiornamento al DEFER 2020 approvata, con Deliberazione del consiglio regionale n. 81 del 18/12/2019;
- la Delibera di Giunta Regionale n.361 del 23/03/2020 recante l'approvazione del Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” FSE 2014-2020. Versione XI;
- i criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2014-2020 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella come da ultimo modificati nella seduta del 04/06/2019;
- la Decisione di Giunta Regionale n.3 del 19/12/2019 con la quale è stata approvata l'ultima versione del Sistema di Gestione e controllo del POR FSE 2014-2020;
- la Decisione di Giunta Regionale n. 2 del 27/01/2020 con cui è stato approvato il cronoprogramma 2020-2022 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari;
- la Decisione di Giunta Regionale n. 13 del 10/07/2017 avente ad oggetto “Indirizzi comuni per l'utilizzo dell'istituto dell'overbooking a valere su programmi comunitari;
- la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07/04/2014 (Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti);
- la Decisione di Giunta Regionale n.19 del 06/02/2017 avente ad oggetto la ricognizione delle zonizzazioni funzionali alle procedure di concessione di contributi a favore del tessuto produttivo (aree di crisi e aree interne);
- la Delibera di Giunta Regionale n.733 del 02/07/2018 avente ad oggetto l'approvazione degli interventi in materia di incentivi ai datori di lavoro a sostegno dell'occupazione per gli anni 2018-2020 da ultimo modificata con la Delibera di Giunta Regionale n. 1633 del 23/12/2019;
- la Decisione di Giunta Regionale n. 8 del 02/03/2020 avente ad oggetto Regolamento (UE) n. 1304/2013. POR FSE 2014-2020. Indirizzi per l'accelerazione della spesa in vista del pieno utilizzo delle risorse del programma al 31.12.2023.

Art. 1 FINALITÀ GENERALI

Il presente Avviso mette a disposizione contributi per i datori di lavoro privati al fine di favorire l'occupazione di donne disoccupate over 30, giovani laureati/dottori di ricerca, lavoratori licenziati a partire dal 01/01/2008, lavoratori interessati da licenziamenti collegati a crisi aziendali, soggetti

disoccupati over 55, persone con disabilità e soggetti svantaggiati. Si configura quale strumento attuativo della Delibera di Giunta Regionale n. 1633 del 23/12/2019 e per la misura giovani laureati e dottori di ricerca rientra nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

Art. 2 RISORSE FINANZIARIE

Gli interventi previsti dal presente Avviso, meglio definiti nel successivo Art.6, sono finanziati per l'annualità 2020 con risorse del POR Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per € **4.253.977,00** e con risorse regionali per € 1.400.000,00, per un importo complessivo pari a € **5.653.977,00**.

Le risorse del POR Fondo Sociale Europeo 2014-2020 sono ripartite nel modo seguente:

- € **1.188.430,00** riferiti all'Attività A.1.1.1.A) “Incentivi all’assunzione e alla trasformazione dei contratti di lavoro verso forme stabili” e destinati all’assunzione di lavoratori licenziati a partire dal 01/01/2008, lavoratori interessati da licenziamenti collegati a crisi aziendali, soggetti disoccupati over 55 e soggetti svantaggiati;
- € **1.536.414,00** riferiti all'Attività A.3.1.1.1.A) “Incentivi all’assunzione donne” e destinati all’assunzione di donne disoccupate over 30;
- € **1.529.133,00** riferiti all'Attività B.1.1.3.A) “Incentivi all’occupazione disabili” e destinati all’assunzione di persone con disabilità.

Le risorse regionali sono ripartite nel modo seguente:

- € **400.000,00** riferiti a incentivi per l'assunzione di Giovani laureati/dottori di ricerca;
- € **1.000.000,00** riferiti ad incentivi per l'assunzione di donne over 30, lavoratori licenziati a partire dal 01/01/2008, lavoratori interessati da licenziamenti collegati a crisi aziendali, soggetti disoccupati over 55 e soggetti svantaggiati.

I progetti finanziati sul presente Avviso con risorse regionali potranno essere utilizzati per effettuare operazioni di overbooking a sostegno dell’indice di realizzazione del POR FSE ICO 2014-2020.

Tali risorse saranno erogate fino ad esaurimento della disponibilità in base all’ordine di ricevimento delle istanze di contributo.

Dopo tre mesi dalla decorrenza del presente Avviso, il Settore Lavoro si riserva la possibilità di rivedere gli obiettivi e gli importi dei contributi, in relazione al monitoraggio delle domande pervenute.

Art. 3 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare richiesta di contributo i datori di lavoro privati¹ che:

1. hanno la sede legale, o unità operative destinatarie delle assunzioni ai fini dell'incentivo, localizzate nelle aree territoriali di cui all'Art.4 del presente Avviso;
2. per imprese, società tra professionisti etc. tenuti all'iscrizione alla CCIAA: sono regolarmente iscritti presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo;
3. per i liberi professionisti: sono regolarmente iscritti al relativo albo, elenco, ordine o collegio professionale, ove obbligatorio per legge, iscritti ad associazioni professionali inserite nell'elenco di cui alla L. 4/2013 art. comma 7 e/o alla L. R. n. 73/2008, iscritti alla Gestione Separata dell'INPS come liberi professionisti senza cassa, e in ogni caso sono in possesso di partita IVA attiva rilasciata da parte delle Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività;
4. sono in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime “*de minimis*” (Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013);
5. sono in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento;
6. non si trovano in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, né hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
7. sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria;
8. sono in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
9. sono in regola con le assunzioni previste dalla Legge n.68 del 12/03/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii. in materia di collocamento mirato ai disabili;
10. non hanno avuto procedure di licenziamento collettivo nei dodici mesi precedenti la data dell'assunzione oggetto della domanda di incentivo (ai sensi dell'art. 4 e 24 della Legge 223/91 e ss.mm.ii.);
11. alla data dell'assunzione non hanno in atto, nelle unità produttive toscane interessate dall'assunzione, sospensioni dal lavoro connesse a trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Fondo di Integrazione Salariale per le causali previste in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria o altro ammortizzatore sociale equivalente, salvo i casi di

¹Si intendono imprese, enti, associazioni, liberi professionisti e in generale tutti i datori di lavoro privati con esclusione delle persone fisiche in qualità di datori di lavoro domestico.

lavoratori assunti/trasformati inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai i lavoratori sospesi;

12. non hanno in corso contratti/convenzioni attivi per l'erogazione di prestazioni e/o servizi con la Direzione Lavoro della Regione Toscana
13. per le sole richieste di contributo per le assunzioni di giovani laureati e/o dottori di ricerca, di cui al successivo Art. 5 punto 6): sono imprese rientranti nella definizione di **Piccola e Media Impresa (PMI)**, ai sensi della normativa comunitaria in vigore - Allegato I del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione Europea.

Si specifica, inoltre, che i soggetti beneficiari devono essere in regola con la normativa antimafia, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", ss.mm.ii".

Art. 4 AREE TERRITORIALI DI INTERVENTO

Le richieste di contributo possono essere presentate da datori di lavoro privati che hanno la sede legale, o unità operative destinatarie delle assunzioni localizzate:

- per le sole tipologie di lavoratori "Donne disoccupate over 30", "Persone con disabilità" e "Lavoratori interessati da licenziamenti collegati a crisi aziendali", di cui all'Art. 5 punti 1), 2), 3bis), in qualsiasi Comune del territorio toscano.
- per le tipologie di lavoratori "Lavoratori licenziati a partire dal 01/01/2008", "Soggetti disoccupati over 55", "Soggetti svantaggiati" e "Giovani laureati/dottori di ricerca", di cui all'Art. 5 punti 3), 4), 5) e 6), nelle aree di crisi complessa e non complessa regionale e nelle aree interne, richiamate dalla Decisione di Giunta Regionale n.19 del 06/02/2017, avente ad oggetto la ricognizione delle zonizzazioni funzionali alle procedure di concessione di contributi a favore del tessuto produttivo (aree di crisi e aree interne), di cui in Tabella n.1:

Tabella 1

Provincia	Comuni				
AR	Anghiari	Badia Tedalda	Bibbiena	Caprese Michelangelo	Castel Focognano
	Castel San Niccolò	Castel San Niccolò	Castiglion Fibocchi	Castiglion Fiorentino	Cavriglia
	Chitignano	Chiusi della Verna	Cortona	Foiano della Chiana	Laterina
	Lucignano	Marciano Della Chiana	Montemignai	Monterchi	Monte San Savino
	Ortignano Raggiolo	Pergine Valdarno	Pieve Santo Stefano	Poppi	Sansepolcro
	Sestino	Subbiano	Talla	Pratovecchio Stia	

FI	Barberino di Mugello	Borgo San Lorenzo	Castelfiorentino	Certaldo	Dicomano
	Firenzuola	Fucecchio	Gambassi Terme	Greve in Chianti	Impruneta
	Londa	Marradi	Montaione	Montespertoli	Palazzuolo sul Senio
	Pelago	Pontassieve	Reggello	Rignano sull'Arno	Rufina
	San Casciano	San Godenzo	San Piero	Scarperia	Vaglia
	Vicchio				
GR	Arcidosso	Campagnatico	Capalbio	Castel Del Piano	Castell'azzara
	Castiglione Pescaia	Cinigiano	Civitella Paganico	Follonica	Gavorrano
	Isola del Giglio	Magliano in Toscana	Manciano	Massa Marittima	Monte Argentario
	Montieri	Orbetello	Pitigliano	Roccalbegna	Roccastrada
	Santa Fiora	Scansano	Scarlinto	Seggiano	Sorano
	Monterotondo Marittimo	Semproniano			
LI	Campiglia Marittima	Campo nell'Elba	Capoliveri	Capraia Isola	Castagneto Carducci
	Collesalveti	Livorno	Marciana	Marciana Marina	Piombino
	Porto Azzurro	Portoferraio	Rio	Rosignano Marittimo	San Vincenzo
	Sassetta	Suvereto			
LU	Altopascio	Bagni di Lucca	Barga	Borgo a Mozzano	Camaiore
	Camporgiano	Careggine	Castelnuovo Garfagnana	Castiglione Garfagnana	
	Coreglia Antelminelli	Fosciandora	Galliciano	Massarosa	Minucciano
	Molazzana	Pescaglia	Piazza al Serchio	Pieve Fosciana	Porcari
	San Romano Garfagnana	Sillano Giuncugnano	Stazzema	Vagli Sotto	Viareggio
	Villa Basilica	Villa Collemandina	Fabbriche Vergemoli		
MS	Aulla	Bagnone	Carrara	Casola in Lunigiana	Comano
	Filattiera	Fivizzano	Fosdinovo	Licciana Nardi	Massa
	Montignoso	Mulazzo	Podenzana	Pontremoli	Tresana
	Villafranca Lunigiana	Zeri			
PI	Buti	Calci	Castelfranco di Sotto	Castellina Marittima	Castelnuovo Val di Cecina
	Chianni	Fauglia	Lajatico	Montecatini Val di Cecina	Monteverdi Marittimo
	Orciano Pisano	Peccioli	Pomarance	Santa Croce sull'Arno	Santa Luce
	Terricciola	Vecchiano	Volterra		
PO	Carmignano	Cantagallo	Vaiano	Vernio	
PT	Abetone Cutigliano	Lamporecchio	Larciano	Marliana	Monsummano Terme
	Montale	Pieve a Nievole	Pistoia	Piteglio	Ponte Buggianese
	Quarrata	Sambuca Pistoiese	San Marcello Piteglio	Serravalle Pistoiese	
SI	Abbadia San Salvatore	Asciano	Buonconvento	Casole d'Elsa	Castellina in Chianti
	Castiglione d'Orcia	Cetona	Chianciano Terme	Chiusdino	Chiusi
	Gaiole in Chianti	Montalcino	Montepulciano	Monteroni d'Arbia	Monticiano
	Murlo	Piancastagnaio	Pienza	Radda in Chianti	Radicofani
	Radicondoli	Rapolano Terme	San Casciano dei Bagni	San Gimignano	San Giovanni d'Asso
	San Quirico d'Orcia	Sarteano	Sinalunga	Torrita di Siena	Trequanda

Art. 5 SOGGETTI DESTINATARI

I datori di lavoro privati con sede legale e/o unità operativa destinataria dell'assunzione localizzata all'interno delle aree territoriali di cui all'Art.4 del presente Avviso, che assumono a partire dal 1° gennaio 2020 le sotto specificate tipologie di lavoratori:

1) donne assunte a tempo indeterminato, che al momento dell'assunzione abbiano compiuto il **30° anno di età** e si trovino in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 150/2015 e ss.mm.ii.;

2) persone con disabilità assunte a tempo indeterminato o a tempo determinato con un contratto della durata di almeno 12 mesi (proroghe escluse) e che siano iscritte negli appositi elenchi del collocamento mirato, di cui all'art. 8 della L. 68/1999;

3) lavoratori licenziati a partire dal 01/01/2008 (ad eccezione dei licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo) assunti a tempo indeterminato e che al momento dell'assunzione si trovino in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 150/2015 e ss.mm.ii.;

3bis) lavoratori interessati da licenziamenti collegati a crisi aziendali di particolare rilevanza per il territorio regionale o locale (almeno 100 esuberanti verificatisi nel 2019-2020 determinati dalla cessazione delle attività aziendali o parti di queste) assunti a tempo indeterminato che al momento dell'assunzione si trovino in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 150/2015 e ss.mm.ii.;

4) soggetti assunti a tempo indeterminato che al momento dell'assunzione abbiano compiuto il **55° anno di età** e si trovino in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 150/2015 e ss.mm.ii.;

5) soggetti svantaggiati e gli altri soggetti indicati all'art. 17 bis comma 5 Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” assunti a tempo indeterminato:

- soggetti svantaggiati, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
- persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento previsti dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone) e dall'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere

certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

- richiedenti protezione internazionale e titolari di status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria” di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e g), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato);
- titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, di cui all'articolo 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998 e all'articolo 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008;
- profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi);

6) Giovani laureati/dottori di ricerca, di età non superiore ai 35 anni (40 anni per gli appartenenti alle categorie di cui alla L. 68/1999) al momento dell'assunzione, assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato con un contratto della durata di almeno 12 mesi (proroghe escluse), con mansioni di elevata complessità tali da richiedere la qualificazione universitaria e con livello di inquadramento contrattuale adeguato rispetto a quanto stabilito dal relativo CCNL di riferimento, sottoscritto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Il parere circa la rispondenza del contratto e delle mansioni svolte dal laureato è demandato a rappresentanti delle organizzazioni datoriali e Sindacali presenti in Commissione Regionale Permanente Tripartita.

Art. 6 TIPOLOGIA E MISURA DEI CONTRIBUTI

Ai fini del presente Avviso, le tipologie e misure dei contributi per le assunzioni sono le seguenti:

a) Per **donne disoccupate over 30** un incentivo pari a:

- € 8.000,00 per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
- € 4.000,00 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;

b) Per **persone con disabilità** un incentivo pari a:

- € 10.000,00 per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
- € 5.000,00 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;
- € 5.000,00 per l'assunzione a tempo determinato full time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi (proroghe escluse);

- € 2.500,00 per l'assunzione a tempo determinato part-time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi (proroghe escluse).

c) Per **lavoratori interessati a partire dal 1 gennaio 2008 da licenziamento** un incentivo pari a:

- € 8.000,00 per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
- € 4.000,00 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;

cbis) Per **lavoratori interessati da licenziamenti collegati a crisi aziendali di particolare rilevanza per il territorio regionale o locale** (almeno 100 esuberi verificatisi nel 2019-2020 determinati dalla cessazione delle attività aziendali o parti di queste) un incentivo pari a:

- € 8.000,00 per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
- € 4.000,00 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;

d) Per **soggetti disoccupati over 55** un incentivo pari a:

- € 8.000,00 per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
- € 4.000,00 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;

e) Per **soggetti svantaggiati indicati all'art. 17 bis comma 5 della L.R. 32/2002** un incentivo pari a:

- €10.000,00 per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
- € 5.000,00 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;

f) Per **giovani laureati** (per le sole Piccole Medie Imprese – PMI) un incentivo pari a:

- € 6.000,00 per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
- € 3.000,00 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;
- € 3.000,00 per l'assunzione a tempo determinato full-time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi (proroghe escluse);
- €1.500,00 per l'assunzione a tempo determinato part-time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi (proroghe escluse).

g) Per **dottori di ricerca** (per le sole Piccole Medie Imprese – PMI) un incentivo pari a:

- € 6.500,00 per l'assunzione a tempo indeterminato full time;
- € 3.250,00 per l'assunzione a tempo indeterminato part-time;

- € 3.250,00 per l'assunzione a tempo determinato full-time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi (proroghe escluse);
- €1.625,00 per l'assunzione a tempo determinato part-time con durata contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi (proroghe escluse).

Per tutte le tipologie di lavoratori, nel caso in cui un rapporto di lavoro a tempo determinato (della durata di almeno 12 mesi proroghe escluse) già incentivato nel periodo di validità dell'Avviso 2018-2020 venga **trasformato a tempo indeterminato** nel corso del 2020, il datore di lavoro potrà richiedere un ulteriore contributo pari alla differenza tra l'importo del contributo già concesso e il contributo spettante per il tempo indeterminato.

Qualora, invece, il datore di lavoro non abbia presentato domanda di contributo per l'assunzione di un lavoratore a tempo determinato di cui sopra, potrà presentare domanda per l'eventuale trasformazione effettuata nel corso del 2020, purché il contratto a termine che viene trasformato soddisfi tutti i requisiti previsti dall'Avviso 2018-2020 (data di avvio del contratto, durata minima, etc.). In tal caso la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato è equiparata ad una nuova assunzione a tempo indeterminato.

Nel caso di trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato per lo stesso lavoratore, il datore di lavoro dovrà presentare una nuova richiesta di contributo, on-line, seguendo la procedura descritta nel successivo Art. 10.

Art. 7 REGIME DI AIUTO E CUMULABILITÀ DEI CONTRIBUTI²

I contributi per le assunzioni di cui al presente Avviso sono concessi in regime di “de minimis” nel rispetto della normativa comunitaria prevista dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.

I contributi descritti nel presente Avviso possono essere cumulati con eventuali ulteriori misure di livello nazionale, regionale o di altre Amministrazioni pubbliche, purché tali misure non lo escludano espressamente.

In ogni caso devono essere rispettati i principi di cui:

- all'art. 5 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, a norma del quale

² Per approfondimenti sulla normativa in materia di “de minimis” si rimanda alla Nota di approfondimento in calce al presente Avviso.

“gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili (...) se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione”;

- all'art. 65 comma 11 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, a norma del quale “un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure o da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma”.

Art. 8 CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro per il quale il datore di lavoro privato richiede il contributo deve:

- a) essere instaurato/trasformato a partire dal 01/01/2020 ed entro il 31/12/2020;
- b) essere instaurato/trasformato e svolto
 - per le tipologie di lavoratori “Donne disoccupate over 30”, “Persone con disabilità” e “Lavoratori interessati da licenziamenti collegati a crisi aziendali”, di cui all'Art. 5 punti 1), 2), 3bis): in qualsiasi Comune del territorio toscano;
 - per le tipologie “Giovani laureati/dottori di ricerca”, “Lavoratori licenziati a partire dal 01/01/2008”, “Soggetti disoccupati over 55” e “Soggetti svantaggiati”, di cui all'Art. 5 punti 3), 4), 5) e 6): nelle aree di crisi e aree interne di cui alla Decisione n.19 del 06/02/2017 e riportate in Tabella 1 dell'art.4 del presente Avviso;
- c) non essere instaurato, ed eventualmente trasformato, in adempimento di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, con esclusione delle assunzioni relative alle “Persone con disabilità” di cui al punto 2) dell'Art. 5;
- d) rispettare il diritto di precedenza, stabilito dalla normativa di riferimento o della contrattazione collettiva, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- e) non riguardare lavoratori per i quali il datore di lavoro richiedente abbia già beneficiato di contributi a sostegno dell'occupazione a valere sull'attuale o su precedenti Avvisi del Settore Lavoro cofinanziati con il POR FSE 2014-2020, con la sola eccezione delle nuove assunzioni a tempo indeterminato o per trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato;
- f) non riguardare lavoratori per i quali l'impresa richiedente beneficia del mantenimento dell'incentivo occupazionale, in virtù della possibilità di sostituzione del lavoratore a seguito della cessazione anticipata

del rapporto di lavoro incentivato, a valere sui precedenti e sull'attuale Avviso occupazione del Settore Lavoro della Regione Toscana cofinanziati con il POR FSE 2014-2020;

g) essere riferito ad un contratto di lavoro full time, come stabilito dal C.C.N.L. della categoria di riferimento, o part time, con un numero di ore pari non inferiore al 50% delle ore stabilite dal full time previste dal C.C.N.L. della categoria di riferimento;

h) non essere costituito nella forma del contratto di apprendistato o di lavoro domestico;

i) riguardare lavoratori per i quali non si sia verificata nei 6 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato da uno dei seguenti soggetti:

- dalla stessa impresa/datore di lavoro che richiede il contributo;
- da un datore di lavoro che presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo, nonché facente capo, ancorché per interposta persona, alla stessa azienda e/o al datore di lavoro medesimi;
- da imprese comunque riconducibili, in rapporto al datore di lavoro che richiede il contributo, alla fattispecie di “impresa unica” così come definita dal Regolamento (UE) n. 1407/2013³, ancorché cessate/inattive/fallite antecedentemente la richiesta di contributo;
- da società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.. con il datore di lavoro richiedente il contributo.

Art. 9 CONTENUTI DELLA DOMANDA E ALLEGATI

Con la richiesta di contributo, il legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro dichiara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei requisiti di cui all'Art. 3, l'esistenza delle condizioni di cui all'Art. 8, e l'eventuale esenzione dall'imposta di bollo.

Alla richiesta di contributo deve essere allegata la seguente documentazione nel formato pdf:

1. copia del documento di identità del legale rappresentante dell'impresa o del datore di lavoro in corso di validità, scansionata fronte-retro;

³ Ai fini del Regolamento (UE) n.1407/2013 come esplicitato all'art. 2 co. 2, si intende per “impresa unica” l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

1. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
2. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
3. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
4. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

2. copia del documento di identità del lavoratore in corso di validità, scansionata fronte-retro;
3. dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di ammissibilità di cui all'Allegato 1) al presente Avviso, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro, che include anche la dichiarazione di impegno a comunicare eventuali variazioni del rapporto di lavoro oggetto del contributo e dei dati del datore di lavoro;
4. dichiarazione Aiuti de minimis di cui all'Allegato 2) al presente Avviso, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro;
5. dichiarazione di aver adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 di cui all'Allegato 3) al presente Avviso, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro, ovvero dichiarazione rilasciata dagli Organismi Paritetici territoriali secondo le modalità da questi stabilite, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro;
6. per le sole domande di contributo presentate per le tipologie "Giovani laureati" e "Dottori di ricerca": dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il titolo di studio conseguito a firma del laureato/dottore di ricerca di cui all'Allegato 4) al presente Avviso. Nel caso di titolo di studio estero, o di titolo di studio rilasciato da Università private, la predetta certificazione sostitutiva dovrà contenere anche la dichiarazione, da parte del laureato/dottore di ricerca, di aver ottenuto il riconoscimento dell'equipollenza del titolo, indicando anche l'Università che ha rilasciato tale attestazione;
7. per le sole domande di contributo presentate per la tipologia "Soggetti svantaggiati": dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'Allegato 5) al presente Avviso, a firma del lavoratore, attestante la condizione di persona svantaggiata ai sensi di quanto esplicitato al punto 5) dell'Art. 5;
8. nel caso in cui la presentazione della domanda sia delegata ad un soggetto diverso dal datore di lavoro: delega, di cui all'Allegato 6) al presente Avviso, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro con cui si dà mandato a presentare la domanda di contributo;
9. nel caso di delega di cui al punto precedente: copia del documento di identità in corso di validità del soggetto delegato, scansionata fronte-retro;
10. nel caso di esenzione dall'applicazione dell'imposta di bollo: dichiarazione di esenzione dall'assolvimento dell'imposta di bollo firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro.

Gli allegati, di cui ai punti 3, 4, 5, 8 e 10, dovranno essere firmati digitalmente con l'algoritmo valido

per la firma digitale denominato SHA-256.

I facsimili delle dichiarazioni ai punti precedenti sono reperibili alla sezione Allegati dell'Avviso in formato editabile scaricabili al seguente link <https://www.regione.toscana.it/-/avviso-per-contributi-a-datori-di-lavoro-privati-a-sostegno-dell-occupazione>.

Art. 10 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il datore di lavoro che intenda chiedere il contributo deve presentare domanda esclusivamente on line all'indirizzo <https://web.regione.toscana.it/fse3> tramite l'applicazione “Formulario incentivi alle imprese”, previa registrazione al Sistema Informativo FSE.

Si accede al Sistema Informativo FSE con l'utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) attiva oppure con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), per il cui rilascio si possono seguire le indicazioni della pagina open.toscana.it/spid.

Le domande di contributo presentate con modalità diverse da quella descritte nel presente articolo non saranno ammesse a finanziamento.

Il datore di lavoro che intenda richiedere il contributo per più lavoratori può presentare un'unica istanza on-line, purché i lavoratori appartengano tutti ad una stessa tipologia di cui all'Art. 5.

10.1 Modalità di accesso e registrazione alla procedura di presentazione della domanda *on line*

Per accedere alla compilazione e presentazione della domanda di contributo, sono necessarie due condizioni:

1. l'utente deve essere abilitato all'accesso per l'azienda per la quale intende presentare la richiesta di contributo;
2. l'azienda deve essere registrata sul sistema informativo FSE.

Nella fase di registrazione, l'applicativo importerà dalla Carta Nazionale dei Servizi i dati personali del titolare della CNS, che dovranno essere integrati:

- con ulteriori dati riferiti al rappresentante legale/datore di lavoro richiedente il contributo, nel caso la compilazione della domanda sia effettuata direttamente da quest'ultimo,
- oppure, nel caso l'attività di compilazione sia delegata ad altro soggetto (ad esempio, consulente), con quelli dell'organizzazione delegata/persona a presentare la domanda di contributo per conto del datore di lavoro.

Effettuata la registrazione, l'utente dovrà accedere alla sezione “Formulario incentivi alle imprese”, entrare nell'area “Consulta Bandi/Presenta progetti” e scegliere tra gli avvisi aperti l'AVVISO PER

L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI DATORI DI LAVORO PRIVATI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE PER GLI ANNI 2018-2020. Annualità 2020.

Dopo aver selezionato il presente Avviso, l'utente dovrà compilare la domanda *on line*, inserendo tutti i dati richiesti, suddivisi nelle seguenti sezioni:

- Dati Impresa
- Dati lavoratore/i

Attenzione: Nel caso in cui si intenda richiedere il contributo per una nuova assunzione o per una trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per il quale non era stato richiesto incentivo per l'assunzione a tempo determinato, nel campo "Tipo di domanda" sarà necessario indicare "Nuova domanda"; qualora invece, si intenda richiedere il contributo per una trasformazione di un rapporto di lavoro, la cui assunzione a tempo determinato è già stata incentivata, sarà necessario indicare "Trasformazione", riportando nei campi a seguire i riferimenti relativi alla precedente domanda di contributo.

Terminata la fase di compilazione della domanda, nella sezione "documentazione" dovranno essere allegati i documenti, di cui al precedente articolo, salvati e inviati in formato compresso (esempio: zip, rar, etc.).

Per informazioni specifiche relative alla compilazione del formulario on-line, si rimanda alla "Nota Formulario di presentazione Progetti Aiuti Imprese on-line" disponibile nel sito <https://web.regione.toscana.it/fse3>.

10.2 Assolvimento dell'imposta di bollo

Il datore di lavoro, a conclusione della compilazione di ciascuna richiesta di contributo, dovrà effettuare il pagamento dell'imposta di bollo, pari a € 16,00, mediante

- la procedura di pagamento on line IRIS, seguendo le indicazioni presenti nella sezione "bollo" della domanda di ammissione a contributo,
- o, in alternativa, acquistando la marca da bollo presso un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate. In tal caso nell'apposito campo del formulario andrà digitato il codice univoco indicato nel contrassegno e la data di emissione della marca; il datore di lavoro sarà tenuto a stampare il frontespizio della richiesta con apposta la medesima marca da bollo annullata e custodire la documentazione per i cinque anni successivi nel corso dei quali gli Enti preposti possono effettuare specifici controlli.

L'assolvimento dell'imposta di bollo non è dovuto, nel caso in cui ricorra un'ipotesi di esenzione ai sensi della normativa vigente, per la quale dovrà essere allegata specifica dichiarazione, come previsto al precedente Art. 9 punto 10).

10.3 Modalità di presentazione *on line* della domanda

Una volta compilata la domanda in tutte le sue parti, caricati gli allegati in formato compresso e adempiuto all'obbligo di pagamento del bollo, il datore di lavoro o altro soggetto abilitato all'invio, collegato mediante CNS, effettua l'inoltro della domanda mediante il comando "INVIA". In tal modo la domanda si considera sottoscritta dal titolare della CNS con firma elettronica avanzata ai sensi della lettera A), comma 1 dell'art. 65 del D.Lgs 82/2005.

Una volta inoltrata, a conferma dell'avvenuta presentazione della domanda, l'applicativo darà evidenza della ricezione della stessa mediante l'assegnazione di un numero di protocollo e indicazione della data e dell'ora della sua presentazione; da quel momento i dati inseriti non saranno più modificabili. Completata tale operazione, sarà possibile scaricare la domanda presentata, in formato PDF. La dimensione massima del file che l'applicativo consentirà di caricare in domanda è pari a 20 MB.

Qualora dopo aver effettuato l'invio della domanda, si rendesse necessario allegare documenti essenziali non caricati prima dell'invio, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda è possibile procedere ad una integrazione della stessa tramite la funzione Gestione Integrazioni, cliccando sull'icona allegati.

La procedura prevista per l'integrazione dei documenti non comporta una ri-presentazione della domanda e pertanto per il caricamento di tale documentazione non viene assegnato un nuovo numero di protocollo.

10.4 Domanda di trasformazione del rapporto di lavoro già incentivato

Il datore di lavoro che, successivamente alla presentazione della prima domanda di contributo (richiesta per l'assunzione a tempo determinato), intenda chiedere anche il contributo per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato dovrà presentare un'ulteriore domanda on line, secondo le modalità sopra indicate, allo stesso indirizzo web utilizzato per la presentazione della domanda iniziale (<https://web.regione.toscana.it/fse3>).

Nel caso in cui il titolare della CNS che presenta la domanda di trasformazione sia diverso da colui che ha presentato la domanda iniziale, sarà necessario procedere ad una nuova registrazione di cui al punto 10.1, al fine di abilitare il titolare della nuova CNS alla presentazione della domanda di trasformazione.

Il formulario, anche per la domanda di trasformazione, dovrà essere compilato in tutte le sue parti, sarà necessario indicare "Trasformazione", riportando nei campi a seguire i riferimenti relativi alla precedente domanda di contributo, inserendo tutti i dati richiesti in relazione al rapporto di lavoro per il quale si

intende presentare domanda di contributo e indicando come data di inizio lavoro la data di trasformazione a tempo indeterminato. La domanda dovrà essere corredata di tutta la documentazione necessaria, di cui all'art.9.

L'invio e la sottoscrizione della domanda di trasformazione *on line* avverranno con le stesse modalità previste per la presentazione e la sottoscrizione della precedente domanda di contributo.

Una volta inoltrata, l'applicativo darà evidenza dell'avvenuta ricezione della stessa mediante l'assegnazione di un numero di protocollo e indicazione della data e dell'ora di ricezione, da quel momento i dati inseriti non saranno più modificabili. Completata l'operazione di invio, sarà possibile scaricare la domanda presentata, in formato PDF.

10.5. Termini per la richiesta del contributo

Il presente Avviso ha validità fino al 15/01/2021, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse. Sarà possibile presentare domanda di contributo dalle ore 9:00 del giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del presente Avviso e entro e non oltre il 15/01/2021.

La compilazione della domanda potrà avvenire in più sessioni di lavoro all'interno dell'intervallo di tempo sopra indicato. Trascorso il termine ultimo per la presentazione della domanda senza che la stessa sia stata inviata, l'applicativo non darà più modo di presentarla.

Art. 11 MOTIVI DI NON AMMISSIBILITA'

La richiesta di contributo non sarà ammessa se risulterà:

- presentata al di fuori dei termini e/o con modalità diverse da quelle indicate all'art. 10;
- priva del numero di protocollo apposto dal sistema attestante il corretto invio della domanda;
- incompleta delle autocertificazioni di cui ai punti 3, 4, 5 e 8 dell'art. 9 firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro, con l'algoritmo valido per la firma digitale denominato SHA-256;
- per le tipologie "Giovani laureati" e "Dottori di ricerca": priva della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il titolo di studio conseguito a firma del laureato/dottore di ricerca, di cui al punto 6 dell'art. 9;
- per la tipologia "Soggetti svantaggiati": priva della dichiarazione sostitutiva di certificazione, a firma del lavoratore, attestante la condizione di persona svantaggiata di cui al punto 7 dell'art. 9
- mancata trasmissione, prima della richiesta del contributo, da parte del datore di lavoro al Centro per l'Impiego competente del modello UNILAV relativo all'assunzione/trasformazione

del rapporto di lavoro;

- già presentata per lo stesso rapporto di lavoro, al di fuori del caso di successiva trasformazione a tempo indeterminato;
- in difetto dei requisiti di ammissibilità richiesti dal presente Avviso, in particolare relativi al datore di lavoro beneficiario (Art. 3 e 4), al lavoratore soggetto destinatario (Art. 5) e al contratto di assunzione/trasformazione per il quale viene richiesto il contributo (Art. 8).
- in fase di istruttoria di ammissibilità, la cessazione anticipata del rapporto di lavoro oggetto della richiesta di contributo.

Sarà possibile, se mancante, integrare esclusivamente:

- la marca da bollo, effettuando il pagamento dell'imposta mediante la procedura on line IRIS <https://iris.rete.toscana.it>
- i documenti di cui ai punti 1, 2 , 9 e 10 del precedente Art. 9

Art. 12 AMMISSIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

L'istruttoria di ammissibilità delle richieste sarà curata dal Settore Lavoro consisterà nella verifica dei requisiti richiesti al datore di lavoro e relativi al rapporto di lavoro, per il quale è stata presentata domanda di contributo, della completezza e correttezza delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata. Gli elenchi dei datori di lavoro ammessi e non ammessi al contributo, approvati con decreto adottato dal Dirigente responsabile, saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it/burt/>), sul sito della Regione Toscana <https://www.regione.toscana.it/-/avviso-per-contributi-a-datori-di-lavoro-privati-a-sostegno-dell-occupazione> e alla pagina web del POR FSE 2014-2020.

La durata del procedimento amministrativo è fissata in 90 giorni decorrenti dalla fine del mese di riferimento in cui la richiesta di contributo è stata trasmessa ai sensi dell'Art. 10 e fino alla data del decreto di approvazione degli elenchi dei datori di lavoro ammessi e non ammessi.

Qualora nel corso dell'istruttoria si richiedesse l'integrazione dei documenti ai sensi dell'Art. 9 del presente Avviso, il termine del procedimento amministrativo avrà decorrenza dalla fine del mese di ricezione delle integrazioni richieste, che dovranno pervenire entro 10 giorni, pena l'inammissibilità della domanda di contributo.

Le risorse disponibili stanziare sul presente Avviso sono assegnate fino ad esaurimento della disponibilità in base all'ordine di ricevimento delle richieste di contributo.

Nel caso in cui venissero accertate ulteriori disponibilità di fondi, saranno assegnate alle domande inserite

utilmente in graduatoria, ma non finanziate per insufficienza delle risorse.

Art. 13 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'erogazione del contributo avverrà, in un'unica soluzione sul conto corrente indicato nella richiesta di contributo, entro i 90 gg successivi alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) del decreto dirigenziale di impegno delle domande ammesse a contributo e all'esito positivo dei controlli previsti dalla normativa di riferimento.

13.1 Sospensione dell'erogazione del pagamento

L'erogazione del contributo potrà essere sospesa:

- ✓ qualora, riscontrata l'irregolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). In tale caso, il beneficiario verrà invitato a regolarizzare la sua situazione entro 20 giorni dalla comunicazione, pena la revoca del contributo;
- ✓ qualora, intervenuta l'interruzione del rapporto di lavoro oggetto della domanda di contributo ammessa, ricorrano i termini previsti per la "sostituzione del lavoratore" ai sensi dell'art. 17;
- ✓ in tutti i casi ritenuti opportuni, nelle more degli esiti di attività di controllo previste

13.2 Compensazione tra debiti e crediti

Qualora si riscontrasse, al momento della liquidazione, che nei confronti del beneficiario sussistono situazioni determinanti procedure di revoca a valere sugli avvisi per l'occupazione del Settore Lavoro finanziati a partire dall'annualità 2014, potrà essere disposta la compensazione tra debiti e crediti.

Art. 14 OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

I datori di lavoro ammessi al contributo sono obbligati:

- a non interrompere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per almeno 24 mesi dalla data di assunzione;
- non interrompere il rapporto di lavoro a tempo determinato per almeno 12 mesi dalla data di assunzione;
- a mantenere la sede di assunzione del lavoratore per cui è stato richiesto il contributo;
- a mantenere i requisiti richiesti dal presente Avviso fino al termine previsto ai punti precedenti;
- a comunicare via PEC al Settore Lavoro, all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it, eventuali cause di cessazione/variazione del rapporto di lavoro incentivato, variazioni relative alla ragione sociale del datore di lavoro e/o altre modifiche di rilievo per il contributo concesso

(ad es. cambio indirizzo di posta certificata, IBAN ecc.);

- rispettare gli obblighi informativi erogazioni pubbliche di cui all'art. 35 del Decreto Crescita (D.L.34/2019).

Art. 15 CONTROLLI

Conformemente alla normativa di riferimento e alle procedure adottate nell'ambito del POR FSE 2014-2020 della Regione Toscana, tenuto conto delle specificità delle misure realizzate nell'ambito del presente Avviso, ai fini della verifica della regolarità delle operazioni la Regione Toscana ed altri enti deputati possono svolgere in qualsiasi momento:

- controlli ai fini dell'ammissibilità della domanda, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del presente Avviso;
- controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio, rese dai beneficiari ai sensi del DPR 445/2000 in sede di presentazione delle domande di contributo;
- controlli in itinere sul possesso dei requisiti richiesti ai datori di lavoro circa il mantenimento in forza del personale assunto oggetto di contribuzione;
- controlli previsti dal Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) POR FSE 2014-2020;
- controlli destinati a verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal presente Avviso e la veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti dai datori di lavoro.

In caso di accertata mancata corrispondenza tra le autodichiarazioni rese dai beneficiari e i controlli effettuati sulle stesse, sarà disposta la decadenza dal beneficio o la revoca, per l'intero ammontare, in caso di contributo già concesso. Nell'ipotesi in cui la revoca sia disposta successivamente all'erogazione del contributo, si procederà anche al recupero come indicato al successivo Art.16.

Art. 16 REVOCA DEL CONTRIBUTO

È prevista la REVOCA TOTALE del contributo ammesso qualora nell'ambito dei controlli previsti dalla normativa di riferimento e dal presente avviso si riscontri un inadempimento da parte del beneficiario rispetto agli obblighi previsti a suo carico, in caso di accertata mancata corrispondenza tra le autodichiarazioni rese e i controlli effettuati sulle stesse e in caso di accertata irregolarità del DURC.

Si procederà inoltre, alla revoca del contributo, in caso di accertata interruzione/variazione dei rapporti di lavoro oggetto di contributo secondo le modalità specificate nelle seguenti tabelle:

A) ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Contratto	Provvedimento	Causale	Motivo della cessazione
Tempo indeterminato	Revoca totale	Interruzione del rapporto di lavoro prima dei 12 mesi dall'assunzione	Tutte (ad eccezione di quelle per cui è prevista la revoca proporzionale)
		Interruzione del rapporto di lavoro dopo i 12 mesi dall'assunzione	Licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamento collettivo, dimissioni per giusta causa, cessazione per passaggio di appalto, cessazione dell'attività
		Variazione del rapporto di lavoro	Distacco/comando per un periodo superiore a 8 mesi
	Revoca parziale nella misura del 50%	Interruzione del rapporto di lavoro tra i 12 mesi e 24 mesi dall'assunzione	Dimissioni, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, risoluzione consensuale
	Revoca proporzionale	Interruzione del rapporto di lavoro prima dei 24 mesi*	Decesso, pensionamento e altre situazioni assimilabili
		Variazione del rapporto di lavoro da full time a part time**	Trasformazione del rapporto di lavoro da full - time a part-time

*** Revoca proporzionale per interruzione del rapporto di lavoro prima dei 24 mesi:**

il computo del contributo riproporzionato avverrà su base mensile, rideterminato in ragione dell'effettiva permanenza del lavoratore in attività tenendo conto, per le assunzioni a tempo indeterminato, del tempo rimanente al raggiungimento della soglia minima dei 24 mesi. A tal fine il mese durante il quale la permanenza in attività si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero.

**** Variazione del rapporto di lavoro da full time a part time:**

nel caso in cui l'orario del contratto di lavoro oggetto di incentivo venga ridotto da full-time a part-time (non inferiore al 50% delle ore previste dal full-time), il contributo verrà conseguentemente riproporzionato (tenendo conto, per le assunzioni a tempo indeterminato, del tempo rimanente al raggiungimento della soglia minima dei 24 mesi).

B) ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Contratto	Provvedimento	Causale	Motivo della cessazione
Tempo determinato	Revoca totale	Interruzione del rapporto di lavoro prima dei 12 mesi dall'assunzione	Licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamento collettivo, dimissioni per giusta causa, cessazione per passaggio di appalto, cessazione dell'attività.
		Variazione del rapporto di lavoro	Distacco/comando per un periodo superiore a 4 mesi
	Revoca proporzionale	Interruzione del rapporto di lavoro prima dei 12 mesi dall'assunzione*	Decesso, pensionamento e altre situazioni assimilabili
		Variazione del rapporto di lavoro da full time a part time	Trasformazione del rapporto di lavoro da full - time a part - time**.

* Revoca proporzionale per interruzione del rapporto di lavoro prima dei 12 mesi:

il computo del contributo riproporzionato avverrà su base mensile, rideterminato in ragione dell'effettiva permanenza del lavoratore in attività tenendo conto, per le assunzioni a tempo determinato, del tempo rimanente al raggiungimento della soglia minima dei 12 mesi. A tal fine il mese durante il quale la permanenza in attività si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero.

** Variazione del rapporto di lavoro da full time a part time:

nel caso in cui l'orario del contratto di lavoro oggetto di incentivo venga ridotto da full-time a part-time (non inferiore al 50% delle ore previste dal full-time), il contributo verrà conseguentemente riproporzionato (tenendo conto, per le assunzioni a tempo determinato, del tempo rimanente al raggiungimento della soglia minima dei 12 mesi oppure, per le assunzioni a tempo determinato, del tempo rimanente alla conclusione del contratto).

16.1 Procedura di revoca

L'attivazione della procedura di revoca, totale o parziale, può derivare:

- dalle attività di controllo previste da cui è possibile rilevare irregolarità in merito al possesso e alla permanenza dei requisiti richiesti dal presente Avviso, oppure la sussistenza di una o più condizioni che possano dar luogo alla revoca del contributo ai sensi della vigente normativa di riferimento;

- da una comunicazione da parte del soggetto beneficiario.

La Regione Toscana provvede, su indicazione del Dirigente responsabile dell'Avviso, a comunicare ai datori di lavoro interessati l'avvio del procedimento di revoca del contributo concesso, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni da parte degli stessi. La Regione Toscana riceve e valuta le eventuali controdeduzioni inviate da parte dei soggetti interessati e ne definisce l'esito finale.

La revoca totale o parziale del contributo è disposta con decreto dirigenziale adottato dal Dirigente responsabile del procedimento che provvede a dare comunicazione dello stesso al soggetto beneficiario. Non si procederà alla revoca del contributo nei casi in cui l'impresa e/o il datore di lavoro siano interessati da trasformazioni inerenti la natura giuridica che non compromettano l'occupazione del lavoratore.

16.2 Eventuale recupero

Nell'ipotesi in cui la revoca sia disposta successivamente all'erogazione del contributo, si procederà anche al recupero, totale o parziale, del contributo già eventualmente erogato, il soggetto beneficiario dovrà restituire, oltre alla quota capitale, anche gli interessi legali che saranno così calcolati:

- nel caso in cui il datore di lavoro abbia inviato formale comunicazione a Regione Toscana Settore Lavoro all'indirizzo PEC regionetoscana@postacert.toscana.it relativamente a modifiche e/o interruzioni intervenute nel rapporto di lavoro, dalla data dell'erogazione del contributo alla data della predetta comunicazione da parte del datore di lavoro;
- nei restanti casi, dalla data dell'erogazione del contributo alla data dell'atto di revoca dello stesso.

La richiesta di restituzione degli importi già erogati, maggiorati di interessi calcolati come sopra indicato, è formulata dalla Regione Toscana contestualmente alla notifica del provvedimento di revoca.

Il soggetto beneficiario dovrà restituire quanto dovuto entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, effettuando il pagamento a favore di Regione Toscana.

Qualora si rilevi la mancata restituzione degli importi dovuti entro il termine assegnato, il Dirigente responsabile del procedimento attiverà la procedura di recupero coattivo nei confronti del soggetto beneficiario attraverso gli uffici regionali competenti; l'importo inizialmente dovuto, comprensivo di interessi, maturerà interessi moratori ai sensi della vigente normativa di riferimento.

Art. 17 SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE

(con esclusivo riferimento alle assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato)

Nel caso di dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, risoluzione consensuale, decesso del lavoratore oggetto del contributo richiesto, è possibile procedere

alla sostituzione del lavoratore cessato con altro lavoratore appartenente alla stessa tipologia di contributo entro e non oltre 5 mesi dalla data di interruzione del rapporto di lavoro. In tal caso il datore di lavoro può comunicare via PEC al Settore Lavoro entro 10 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro la volontà di avvalersi della possibilità di sostituzione prevista dal presente articolo. La sostituzione del lavoratore dovrà essere comunicata nei 10 giorni successivi alla data di assunzione del nuovo lavoratore al Settore Lavoro, che effettuerà la verifica della sussistenza dei requisiti sul nuovo lavoratore.

Il mancato invio nei termini di cui sopra della comunicazione di nuova assunzione da parte del datore di lavoro comporta l'automatica non accettazione della sostituzione del lavoratore con conseguente revoca del contributo, secondo quanto stabilito dall'articolo precedente.

Per ogni lavoratore cessato è ammessa una sola sostituzione. Se accettata la sostituzione in questione, non si procederà alla revoca del contributo.

L'obbligo di cui al punto 1 dell'art 14 (mantenimento in forza del lavoratore per 24 mesi) sarà calcolato, sommando il periodo di occupazione del primo lavoratore incentivato e quello del lavoratore sostituito.

ART. 18 INFORMAZIONI SULL'AVVISO E CONTATTI

Il presente Avviso è consultabile:

- sul sito della Regione Toscana
<https://www.regione.toscana.it/-/avviso-per-contributi-a-datori-di-lavoro-privati-a-sostegno-dell-occupazione>
- alla pagina web del POR FSE 2014-2020
<https://www.regione.toscana.it/por-fse-2014-2020/bandi>
- sul sito di Giovanisi
<https://giovanisi.it/opportunity/lavoro/>

Contatti

- Per assistenza relativa all'accesso al sistema informativo: Numero verde 800 688306
- Per abilitazione al sistema informativo: alessandro.vettori@regione.toscana.it
- Per informazioni sui contenuti dell'Avviso e sulla fase di ammissione delle domande: Numero verde 800 904504 e incentivi.occupazione@regione.toscana.it
- Per informazioni relative alle fasi di liquidazione, controllo o a procedimenti di revoca: rcplavoro@regione.toscana.it
- Posta certificata: regionetoscana@postacert.toscana.it

Art. 19 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Il procedimento è predisposto in conformità al Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali di cui all'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 punto 2.2 - Responsabilità dei beneficiari.

Ai fini del rispetto di quanto stabilito al punto 2 dall'art. 115 del Reg. (UE) 1303/2013, aderendo al presente Avviso, i soggetti beneficiari sono informati e acconsentono alla pubblicazione dei loro nominativi nell'elenco delle operazioni di cui al punto 2.1 dell'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013, che sarà pubblicato e aggiornato semestralmente sul sito web del POR FSE 2014-2020, nonché in altri canali informativi previsti.

Il datore di lavoro dovrà dare evidenza al contributo ricevuto così come stabilito dall'art. 35 D.L. 34/2019 (Decreto crescita).

Art. 20 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI

I dati conferiti in esecuzione del presente atto saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, nel rispetto dei principi e previsti all'Art. 5 del Reg. (UE) 2016/679.

Titolare del trattamento è la Regione Toscana-Giunta Regionale (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono i seguenti:

urp_dpo@regione.toscana.it

I dati acquisiti in esecuzione del presente atto potranno essere comunicati ad organismi, anche Comunitari o Nazionali, direttamente o attraverso soggetti appositamente incaricati, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di controllo sulle operazioni che beneficiano del sostegno del FSE. Verranno inoltre conferiti nella banca dati ARACHNE, strumento di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione europea per il contrasto delle frodi. Tale strumento costituisce una delle misure per la prevenzione e individuazione della frode e di ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell'Unione, che la Commissione europea e i Paesi membri devono adottare ai sensi dell'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

I dati acquisiti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore LAVORO) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio generale della Giunta regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

L'interessato ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità (<http://www.garanteprivacy.it/>)

Art. 21 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., la Responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore Lavoro, Dott.ssa Francesca Giovani.

Nota di approfondimento

NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA “DE MINIMIS”

Il contributo previsto dal presente Avviso è soggetto alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato “de minimis” stabilita dal Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal Reg. (UE) n. 360/2012 relativo agli aiuti concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

L'impresa beneficiaria di un aiuto “de minimis” (ai sensi dell'art.2, comma 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 e secondo la definizione di “impresa unica” data di seguito) non può nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti, ricevere più di 200.000 Euro di sovvenzioni pubbliche erogate a titolo di “de minimis”, incluso l'aiuto in oggetto.

Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada (Codice ATECO 2007 H. - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO - 49.41.00 Trasporto merci su strada) la soglia massima ammessa all'esenzione “de minimis” è di 100.000 Euro. Per le imprese che siano anche fornitrici di servizi d'interesse economico generale, la soglia è di 500.000 Euro di aiuti “de minimis”.

Il periodo dei tre esercizi sociali è un periodo mobile a ritroso che ha come riferimento il momento della concessione dell'aiuto. L'aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso (decreto di impegno), indipendentemente dalla data di pagamento degli aiuti “de minimis” all'impresa in questione.

Nel momento in cui richiede l'aiuto, l'impresa dovrà dichiarare quali sono gli aiuti de minimis già ricevuti nell'esercizio finanziario della società in corso e nei due precedenti. Ove la concessione dell'aiuto ricada

nell'esercizio finanziario successivo a quello della presentazione della domanda di aiuto, l'impresa aggiudicataria dovrà nuovamente presentare un'auto-dichiarazione riguardante gli aiuti ricevuti nel corso di quell'esercizio finanziario e dei due precedenti.

L'aiuto in oggetto non potrà essere concesso qualora la sua concessione comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui ai capoversi precedenti.

Nel caso in cui la concessione del presente incentivo comporti il superamento della soglia "de minimis" il contributo sarà concesso fino al raggiungimento della soglia stessa.

Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare in merito al rispetto della regola del "de minimis", i contributi "de minimis" ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico e, dunque, alla sua attuale realtà economico-giuridica.

Nel caso in cui tra l'impresa che richiede l'aiuto e altre imprese, con sede legale in Italia, esista una relazione di collegamento o controllo, quali quelle descritte nell'articolo 2359 del Codice Civile o parasociale del tipo c.d. dei "sindacati di voto", di cui alla lettera a) dall'articolo 2341 bis del Codice Civile o all'art. 122 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, tali imprese devono essere considerate come "impresa unica". Ove ricorra questa ipotesi, il reale beneficiario dell'aiuto de minimis è "l'impresa unica" e non la singola impresa che chiede l'aiuto. Pertanto le regole riguardanti le soglie di aiuto sopra illustrate devono essere verificate al livello dell'"impresa unica" e non della sola impresa richiedente.

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio finanziario rilevante ai fini del "de minimis" e la sua creazione derivi da un'acquisizione o fusione, detto beneficiario dovrà dichiarare se - e per quali aiuti "de minimis" - le imprese che si sono fuse o che erano parti del processo di acquisizione sono risultate aggiudicatarie nello stesso periodo rilevante. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (rispettivamente 200.000 Euro, o 100.000, e 500.000 Euro).

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio finanziario rilevante ai fini del de minimis, e la sua creazione derivi da una scissione, detto beneficiario dovrà dichiarare gli aiuti de minimis che, durante il triennio finanziario in oggetto, hanno beneficiato le attività che essa ha rilevato. Nel caso in cui l'impresa pre-scissione avesse ricevuto aiuti de minimis nel periodo rilevante, ma non vi fosse una specifica attività che ne avesse beneficiato, il richiedente dovrà dichiarare la parte proporzionale dell'aiuto in oggetto sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (rispettivamente 200.000 Euro, o 100.000, e 500.000 Euro).

Se nell'arco dei 3 esercizi finanziari sopra individuati, l'impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analogo registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando - per il rispetto della regola "de minimis" - quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modifica della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella

denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi – non applicandosi quanto detto sopra, il calcolo dei contributi “de minimis” ricevuti nei tre esercizi finanziari di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.

La dichiarazione “de minimis” deve riguardare tutti i contributi ricevuti a titolo di “de minimis” nell’arco di tempo dei 3 esercizi finanziari dall’impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.

L’Amministrazione si riserva di effettuare un’attività di controllo a campione sulle imprese destinatarie di finanziamenti che costituiscono aiuti di Stato.

Secondo quanto disposto dal Regolamento citato, possono beneficiare dei suddetti aiuti le imprese grandi, medie e piccole.

Non possono ricevere aiuti “de minimis” e pertanto non sono ammessi al finanziamento dell’incentivo all’inserimento lavorativo a tempo indeterminato o determinato le imprese operanti nelle seguenti attività (Classificate secondo i codici ATECO 2007):

Produzione primaria prodotti agricoli:⁴

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

A. 01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI

01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti

01.2 Coltivazione di colture permanenti

01.3 Riproduzione delle piante

01.4 Allevamento di animali

01.5 Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali: attività mista

È considerata commercializzazione di prodotti agricoli e non produzione primaria, essendo quindi ammessa al beneficio degli aiuti de minimis, la commercializzazione dei prodotti agricoli da parte delle imprese registrate con uno dei codici ATECO sopra indicati, sempre che la vendita abbia luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Mercato comune della pesca:⁵

A. 03 - PESCA E ACQUACOLTURA

03.1 Pesca

03.2 Acquacoltura

⁴ La produzione primaria include le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, e la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, nonchè qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. Esempi di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l’essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l’imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata.

⁵ Settori e attività rientranti nel campo di applicazione del Regolamento relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (Regolamento n. 104/2000 del Consiglio pubblicato in GUCE serie L 17 del 21.2.2000).

C. - ATTIVITA' MANIFATTURIERE (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)

10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

G. - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)

46.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

46.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati

Nel caso in cui un'impresa, registrata con uno dei codici ATECO sopra menzionati o che comunque svolga tali attività, svolga anche altre attività che invece sono ammesse a beneficiare degli aiuti de minimis, essa potrà ricevere aiuti esclusivamente per queste ultime attività.